

**Spesometro.** Nelle risposte alle faq le Entrate offrono nuovi chiarimenti sulla comunicazione che scade il 31 gennaio 2014

# Slalom sulle operazioni con l'estero

Senza dati della controparte non residente gli acquisti vanno in FR, altrimenti in SE

**Luca Gaiani**

■ Slalom tra i quadri dello **spesometro** per le operazioni con l'estero. Le risposte delle Entrate - pubblicate due giorni fa sul sito dell'Agenzia (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) - chiariscono che, se mancano i dati della controparte non residente, gli acquisti si riportano nel quadro FR, mentre in caso di indicazione di tutti gli elementi del fornitore si utilizzerà il quadro SE, anche per acquisti di beni. Per le operazioni **black list**, pur se non inserite nel quadro BL perché inferiori a 500 euro, non vanno utilizzati i quadri ordinari della comunicazione.

## Operazioni con l'estero

Molti aspetti problematici nella compilazione dello spesometro, che hanno indotto l'Agenzia a concedere una "proroga di fatto" fino al 31 gennaio del prossimo anno, riguardano le operazioni nei confronti di soggetti esteri, a cui il modello polivalente dedica un numero elevato di quadri. Per predisporre la comunicazione, occorre in primo luogo individuare le operazioni escluse. L'Agenzia ha confermato che le operazioni black list vanno sempre e solo espresse nella relativa comunicazione periodica (da ottobre 2013, quadro BL); non devono cioè utilizzarsi gli altri campi dello spesometro, neppure per operazioni esonerate dalla dichiarazione black list, in quanto di ammontare non superiore a 500 euro.

Sono sempre fuori dalla comunicazione le operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia, come le fatture emesse nei confronti di non residenti (Ue o extra Ue) per prestazioni non soggette a imposta ai sensi dell'articolo 7-ter e seguenti. Lo stesso vale per acquisti di servizi effettuati oltrefrontiera che, per il regime di territorialità, scontano

l'imposta all'estero (come i servizi alberghieri). Esonero anche per le operazioni incluse negli elenchi Intra, le esportazioni e le importazioni.

## Autofatture

Una volta individuate le operazioni rilevanti, occorre collocarle nel quadro giusto. Le risposte dell'Agenzia delle Entrate alle Faq chiariscono in particolare il regime degli acquisti di beni e servizi effettuati presso fornitori esteri e autofatturati in Italia. I quadri da considerare sono in particolare FR e SE, se si predispone lo spesometro in forma analitica, e BL se ci si avvale della forma aggregata. L'Agenzia precisa in primo luogo (anticipando una correzione alle istruzioni ufficiali) che nel quadro SE (come già nel quadro FR) vanno riportati non solo gli acquisti di servizi ma anche quelli di beni (diversi, evidentemente, dalle importazioni e dagli acquisti intracomunitari) autofatturati ai sensi dell'articolo 7-bis. La scelta tra l'uno o l'altro quadro dipende dal possesso (si utilizza SE) o meno (si utilizza FR) dei dati anagrafici e fiscali del fornitore estero. La mancanza di dati (che comporta l'inserimento della operazione nel FR barrando "autofattura") può essere giustificata o da acquisti su internet, oppure dal fatto che il documento estero è illeggibile o reca elementi formalmente non utilizzabili. Se si utilizza la forma aggregata, invece, le operazioni passive (beni e servizi) dall'estero (sempre se rilevanti in Italia) vanno nel BL, barrando la casella «acquisti da soggetti non residenti». Nel medesimo quadro BL vanno pure le operazioni attive (rilevanti per l'Iva) verso non residenti (in forma aggregata) barrando la corrispondente casella. Que-

ste ultime, se in forma analitica, vanno invece nel quadro FN.

## Cessioni gratuite

Le risposte delle Entrate affrontano anche il problema delle cessioni gratuite. Se sono autofatturate, vanno riportate evidenziando la partita del cedente, mentre se si è emessa fattura con addebito di sola Iva per rivalsa facoltativa si dovrà riportare un imponibile simbolico di un euro, al fine di permettere l'inserimento a sistema del documento. L'insieme dei chiarimenti contenuti nelle risposte diffuse il 19 novembre indurrà molti contribuenti a correggere le comunicazioni già inviate. L'Agenzia ha al riguardo confermato che gli spesometri trasmessi entro il 31 gennaio 2014 (sia come primo invio, sia come invio correttivo di comunicazioni già presentate) non comportano sanzione alcuna per il contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Operazioni rilevanti

- Entrano nello spesometro solo le operazioni rilevanti ai fini Iva. Si tratta delle cessioni e delle prestazioni imponibili, non imponibili o esenti. Sono invece escluse dalla comunicazione le operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto oggettivo, soggettivo o territoriale. Nei rapporti con l'estero, non vanno pertanto comunicate tutte le operazioni non soggette a Iva in Italia ai sensi degli articoli 7-bis e seguenti del Dpr 633/72



## Dentro o fuori

Così le operazioni con l'estero nel modello polivalente

OPERAZIONE	SPESOMETRO
Esportazioni (articolo 8, lettere a-b)	Non vanno comunicate (da indicare le cessioni a esportatori abituali, articolo 8, lettera c)
Importazioni	Non vanno comunicate
Servizi resi a controparti estere fuori campo Iva (articolo 7-ter e seguenti)	Non vanno comunicati
Cessioni e prestazioni (con fattura o senza) rese a controparti estere con applicazione di Iva (o comunque rilevanti ai fini Iva)	Quadro FN (spesometro analitico) o BL (in forma aggregata; barrando «operazioni con soggetti non residenti»)
Servizi ricevuti da controparti Ue	Non vanno comunicati se inclusi negli elenchi Intrastat
Cessioni e acquisti intracomunitari di beni	Non vanno comunicati perché già in Intrastat
Acquisti di beni esistenti in Italia effettuati presso soggetti esteri e autofatturati (articolo 7-bis)	Quadro FR (analitica) se mancano elementi identificativi del fornitore o SE (analitica), se ci sono questi dati; se in forma aggregata, in BL («acquisti da soggetti non residenti»). In FE l'autofattura registrata a debito
Servizi ricevuti da controparti extra Ue (oppure da controparti Ue ma non comunicati in Intrastat) rilevanti ai fini Iva in Italia	Quadro FR (analitica) se mancano elementi identificativi del fornitore, oppure SE (analitica), se ci sono questi dati; in BL («acquisti da non residenti») se in forma aggregata. In FE l'autofattura registrata a debito
Operazioni black list	Nel relativo modello (quadro BL da ottobre 2013) e in nessun altro quadro (anche se inferiori a 500 euro)

## L'esempio

Fusione con effetti fiscali retrodatati al 1° gennaio 2013

### 01 | IL CASO

Alfa Srl acquista un servizio di consulenza commerciale da una società con sede in Brasile per un corrispettivo di 5mila euro

### 02 | IL COMPORTAMENTO

Alfa Srl autofattura il corrispettivo ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del Dpr 633/72 annotando l'autofattura sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle vendite. Alfa Srl non è a conoscenza dei dati anagrafici completi del fornitore in quanto il documento ricevuto non reca elementi sufficienti

### 03 | LO SPESOMETRO

Alfa Srl espone (se utilizza spesometro analitico) l'operazione passiva nel quadro FR barrando la casella "autofattura" e indicando la propria partita Iva. L'autofattura va riportata nel quadro FE sempre con barratura della casella "autofattura"